



COMUNE DI BISIGNANO

(Provincia di Cosenza)

87043 - Piazza Collina Castello
Tel. 0984/951071 – Fax 0984/951178 C.F. e P.I. 00275260784



- I SETTORE -

TEMPISTICA PAGAMENTI 2017

(ART. 41 del D.L. 66/2014 convertito in Legge 89/2014)

Riferimenti normativi:

- Art. 4, comma 4 del D.L. 78/2015 convertito in Legge 125/2015, «Ai fini del calcolo dei tempi medi di pagamento, si escludono i pagamenti effettuati mediante l'utilizzo delle anticipazioni di liquidità o degli spazi finanziari disposti dall'articolo 32, comma 2, nonché dall'articolo 1, commi 1 e 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.»
- Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 22/2015 - *Ambito temporale di applicazione della normativa e delle fatture da considerare: "In merito a termini di pagamento contrattuali più ampi rispetto alla disciplina attuale, nel caso di contratti stipulati antecedenti all'entrata in vigore del decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192 (che ha recepito la citata direttiva 2011/7/UE), rileva l'articolo 3 del citato decreto legislativo, con riferimento al piano temporale, prevede che la nuova disciplina sul ritardo dei pagamenti si applica alle transazioni commerciali concluse a decorrere dal 1° gennaio 2013"*

Il Tempo medio globale dei pagamenti effettuati

Nel 4° trimestre 2017 è pari a giorni: 139

Si precisa, in proposito, che la Corte Costituzionale ha dichiarato, con sentenza n. 272 del 22/12/2015, l'illegittimità costituzionale dell'art. 41, comma 2¹, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89, in riferimento agli artt. 3, 97, secondo comma, e 117, quarto comma, della Costituzione.

Bisignano lì, 05/01/2017

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE
Dott. Dario Meringolo



¹ Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'[articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231](#), le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, esclusi gli enti del Servizio sanitario nazionale, che, sulla base dell'attestazione di cui al medesimo comma, registrano tempi medi nei pagamenti superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015, rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nell'anno successivo a quello di riferimento non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.